



Delibera della Giunta Regionale n. 437 del 06/10/2014

Dipartimento 54 - Dipartimento Istr., Ric., Lav., Politiche Cult. e Soc.

Direzione Generale 12 - Direzione Generale politiche sociali,culturali,pari opportunità,tempo liber

U.O.D. 7 - UOD Fondazione e albo regionale soggetii del terzo settore

Oggetto dell'Atto:

FONDAZIONE CULTURALE EZIO DE FELICE ONLUS. COMMISSARIAMENTO.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

Premesso che:

a. la "Fondazione Culturale Ezio de Felice O.N.L.U.S.", avente sede in Napoli, nel Palazzo Donn'Anna, è stata costituita con atto per notar Maria Mercedes Di Addea, rep. n. 21529 del 27 giugno 2005, dai soci:

- a.1. Regione Campania, a mente della deliberazione giunta n. 2134 del 26 novembre 2004;
- a.2. prof.ssa architetto Eirene Sbriziolo;

b. detta fondazione ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica con decreto dirigenziale n. 287 del 30 dicembre 2005 ed è iscritta nel registro regionale delle persone giuridiche private istituito a termini del regolamento concernente la materia delle persone giuridiche private, emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 619 del 22 settembre 2003, in attuazione delle disposizioni del DPR 10 febbraio 2000, n. 361;

c. pertanto, la Fondazione in parola è assoggettata alla vigilanza e al controllo della Regione secondo la disciplina recata dall'articolo 25 del codice civile e ai sensi dell'articolo 10 del cennato regolamento regionale concernente la materia delle persone giuridiche private;

d. per disposizione, a rilievo determinante, del combinato disposto degli articoli 5 e 6 dello statuto vigente, la "Fondazione Culturale Ezio de Felice O.N.L.U.S." è amministrata da un consiglio amministrativo composto dalla prof.ssa architetto Eirene Sbriziolo, ovvero da chi la medesima indicherà con atto tra vivi o *mortis causa*, che lo presiede, da tre membri nominati dal Presidente della Giunta regionale che durano in carica tre anni e da un componente nominato dall'Università Internazionale dell'Arte di Firenze;

e. l'art. 7 dello statuto prevede che la Fondazione si avvale di un Comitato Tecnico Scientifico composto dal presidente del consiglio di amministrazione, da tre membri designati dal Presidente della Giunta Regionale e da due rappresentanti designati dalla prof.ssa architetto Eirene Sbriziolo, scelti tra persone che si sono distinte nell'ambito delle attività culturali;

f. con decreto n. 182 del 14 settembre 2011 il Presidente della Giunta Regionale, a tanto deputato, ha nominato i tre membri in quota regionale del consiglio di amministrazione della "Fondazione Culturale Ezio de Felice O.N.L.U.S.";

g. in data 31 gennaio 2013 la prof.ssa architetto Eirene Sbriziolo è deceduta senza indicare il Suo successore in seno al consiglio di amministrazione della Fondazione secondo il disposto statutario;

h. l'articolo 11, comma 6, dello statuto della Fondazione statuisce che "in caso di mancanza o impedimento del Presidente ne fa le veci il componente del Consiglio di Amministrazione più anziano di età";

i. in applicazione del cennato articolo 11, comma, 6, dello statuto, con verbale del 1° agosto 2013 il consiglio di amministrazione ha chiamato a svolgere le funzioni di presidente della Fondazione il consigliere più anziano fino alla scadenza del mandato dell'organo amministrativo;

acclarato che il mandato dei consiglieri della Fondazione in parola è scaduto;

considerato che:

a. la sopravvenuta scadenza del mandato consiliare rende necessario procedere alla ricostituzione del consiglio di amministrazione della Fondazione, altrimenti priva dell'organo amministrativo legittimato ad agire;

b. la mancata indicazione da parte della prof.ssa architetto Eirene Sbriziolo del Suo successore in seno al consiglio di amministrazione della Fondazione determina la impossibilità di procedere alla ricostituzione dell'organo secondo la disciplina statutaria;

c. pertanto, occorre approvare le necessarie modifiche statutarie in materia di struttura e di composizione del consiglio di amministrazione, tali da garantire la regolare costituzione e il corretto funzionamento dell'organo;

d. allo scopo, è necessario assicurare l'amministrazione, ancorchè straordinaria, della Fondazione a tutela degli interessi dell'ente;

e. peraltro, l'esecutore testamentario della Fondazione ha rappresentato che alcune delle disposizioni contenute nel testamento olografo dell'architetto Eirene Sbriziolo possono essere eseguite solo quando saranno regolarmente ricomposti gli organi di governo dell'ente;

letti:

a. l'articolo 25 del codice civile in materia di esercizio del controllo sull'amministrazione delle fondazioni;
b. l'articolo 10 del regolamento regionale concernente la materia delle persone giuridiche private recante la disciplina dell'esercizio del controllo e della vigilanza sull'amministrazione delle fondazioni;

ravvisata la necessità di disporre, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di vigilanza e di controllo sull'amministrazione delle fondazioni iscritte nel registro regionale delle persone giuridiche private, la gestione commissariale della "Fondazione Culturale Ezio de Felice O.N.L.U.S." a motivo della impossibilità di costituire l'ordinario organo di amministrazione previsto dallo statuto e al fine di adottare le necessarie modifiche statutarie, nonché i provvedimenti, ordinari e straordinari, di gestione della Fondazione a tutela degli interessi e a salvaguardia del proprio patrimonio altrimenti esposto al rischio di depauperamento;

ritenuto:

a. che ricorrono i presupposti giuridici e di fatto che legittimano l'intervento sostitutivo regionale;
b. di demandare al Presidente della Giunta regionale la nomina, con proprio decreto, del commissario reggente della "Fondazione Culturale Ezio de Felice O.N.L.U.S.";
c. di attribuire al commissario reggente l'incarico di provvedere, in sostituzione del consiglio di amministrazione, alla adozione delle necessarie modifiche dello statuto della Fondazione funzionali alla costituzione dell'ordinario organo di amministrazione, nonché di assumere i provvedimenti, ordinari e straordinari, di gestione della Fondazione e attuare ogni utile iniziativa a tutela degli interessi e a salvaguardia del patrimonio dell'ente;
d. di stabilire che la gestione commissariale dura fino alla costituzione dell'ordinario consiglio di amministrazione e comunque per un periodo non superiore a nove mesi dalla notifica del decreto presidenziale di nomina al commissario, salvo rinnovo della gestione commissariale, per eguale periodo, su motivata richiesta del commissario incaricato e previa valutazione della sussistenza delle motivazioni che hanno determinato il commissariamento;
e. di stabilire che il commissario potrà avvalersi del supporto dei competenti uffici e delle strutture amministrative della Direzione generale per le politiche sociali, le politiche culturali, le pari opportunità e il tempo libero;
f. di stabilire che la carica di commissario della Fondazione è onorifica e che, pertanto, il mandato commissariale è svolto a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento dell'incarico i cui oneri gravano sul bilancio della "Fondazione Culturale Ezio de Felice O.N.L.U.S.";

visti:

a. il Libro I, Titolo II, Capo II, del codice civile;
b. il DPR 24 luglio 1977, n. 616;
c. il DPR 10 febbraio 2000, n. 361;
d. il regolamento concernente la materia delle persone giuridiche private emanato con dPGRC n. 619 del 22 settembre 2003;

propone e la Giunta, in conformità, con voto unanime,

DELIBERA

per le motivazioni espresse in preambolo che qui si intendono integralmente riportate:

1. di disporre, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di vigilanza e di controllo sull'amministrazione delle fondazioni ai sensi del regolamento concernente la materia delle persone giuridiche private emanato con dPGRC n. 619 del 22 settembre 2003, la gestione commissariale della "Fondazione Culturale Ezio de Felice O.N.L.U.S.", in Napoli, a motivo della impossibilità di costituire l'ordinario organo di amministrazione previsto dallo statuto e a tutela degli interessi della Fondazione medesima.

2. di demandare al Presidente la nomina, con proprio decreto, del commissario cui conferire l'incarico della reggenza temporanea dell'amministrazione della "Fondazione Culturale Ezio de Felice O.N.L.U.S." in sostituzione dell'ordinario consiglio di amministrazione e, in particolare, di provvedere:

2.1. alla adozione delle necessarie modifiche dello statuto della Fondazione funzionali alla costituzione dell'ordinario organo di amministrazione;

2.2. all'accertamento della condizione economico-finanziaria-patrimoniale della fondazione;

2.3. alla adozione dei provvedimenti, ordinari e straordinari, di gestione della Fondazione e all'attuazione di ogni idonea iniziativa a tutela degli interessi e a salvaguardia del patrimonio dell'ente.

3. di stabilire che la gestione commissariale dura fino alla costituzione dell'ordinario consiglio di amministrazione e comunque per un periodo non superiore a nove mesi dalla notifica del decreto presidenziale di cui al punto 2. all'interessato, salvo rinnovo della gestione commissariale, per eguale periodo, su motivata richiesta del commissario incaricato e previa valutazione della sussistenza delle motivazioni che hanno determinato il commissariamento.

4. di stabilire che il commissario potrà avvalersi del supporto dei competenti uffici e delle strutture amministrative della Direzione generale per le politiche sociali, le politiche culturali, le pari opportunità e il tempo libero.

5. di stabilire che la carica di commissario della Fondazione è onorifica e che, pertanto, il mandato commissariale è svolto a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento dell'incarico i cui oneri gravano sul bilancio della "Fondazione Culturale Ezio de Felice O.N.L.U.S.".

6. di stabilire che il commissario rassegni trimestralmente alla Giunta regionale esauriente relazione sull'attività in corso di svolgimento e sullo stato della Fondazione.

7. di notificare la presente deliberazione alla "Fondazione Culturale Ezio de Felice O.N.L.U.S." e ai soggetti interessati.

8. di trasmettere la presente al Capo di Gabinetto del Presidente, al Capo Dipartimento dell'istruzione, della ricerca, del lavoro, delle politiche culturali e delle politiche sociali, alla Direzione generale per le politiche sociali, le politiche culturali, le pari opportunità e il tempo libero, per gli adempimenti di competenza, nonché alla Segreteria di Giunta per l'inoltro alla UOD Bollettino Ufficiale ai fini della pubblicazione nel B.U.R.C.

CALDORO